

L'assetto della magistratura

nel progetto di modifica costituzionale
dell'ordinamento giudiziario

Marco Fabri

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — Bologna
marco.fabri@cnr.it

Firenze, 10 marzo 2026



Agenda

- 01** Struttura giudiziaria e dimensioni
- 02** L'assetto attuale
- 03** Le modifiche proposte oggetto del referendum
- 04** Quello che non cambia
- 05** Sintesi delle ragioni del Sì e del No
- 06** Il referendum costituzionale | Dialogo

La Struttura Territoriale

1 Corte di Cassazione

Procura Generale

26 (+3) Corti di Appello

Procure Generali

140 Tribunali

Procure della Repubblica Uffici
requirenti (PM)

29 Tribunali dei Minorenni

Procure della Repubblica

29 Tribunali di Sorveglianza

(58 uffici di sorveglianza)

371 Giudici di Pace

182 Ministero — 189 Comuni

Gli Attori del Sistema Giustizia

11.171

Magistrati in organico

(circa 8.000 giudici e 3.000 PM)

43.470

Personale Amministrativo

(vacanti 13.155)

6.000

Magistrati Onorari

(+ Esperti + Ausiliari)

200.000

Avvocati

(Circa)

CSM — Composizione (Art. 104 Cost.)

3 Membri di Diritto

Presidente Repubblica, Primo Presidente e Procuratore Generale della Cassazione

20 Membri Togati (2/3)

Eletti dai magistrati: 2 cassazione, 5 PM, 13 giudici di merito

10 Membri Laici (1/3)

Eletti dal Parlamento in seduta comune (professori e avvocati con 15+ anni)

Durata 4 anni

Non immediatamente rieleggibili

CSM — Funzioni (Art. 105 Cost.)

Assunzioni

Reclutamento magistrati tramite concorso pubblico

Assegnazioni e Trasferimenti

Destinazione dei magistrati negli uffici giudiziari

Promozioni

Avanzamento di carriera e conferimento funzioni direttive

Sanzioni Disciplinari

Procedimenti tramite la Sezione Disciplinare interna

CSM — Sezione Disciplinare (L. 195/1958)

6 Membri – 4 anni

Vicepresidente laico, 1 laico, 1 cassazione, 2 merito, 1 PM

Iniziativa disciplinare

Ministro della Giustizia (art 107 cost) o Procuratore Generale della Cassazione (L.195/1958)

Sanzioni

Ammonimento · Censura · Perdita anzianità · Sospensione · Rimozione

Natura Giurisdizionale

Organo con funzioni giurisdizionali; decisioni ricorribili in Cassazione (Sezioni Unite)

Il Quesito Referendario — 22-23 Marzo 2026

D.P.R. 7 febbraio 2026 — G.U. n. 31/2026

"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?»"

Art. 87

Art. 102

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 110

Articoli modificati dalla riforma

Articoli della Costituzione vigente e proposta di modifica

Costituzione vigente

Art. 87

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura

»

Proposta di modifica

Art. 87

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura **giudicante e il**

Consiglio superiore della magistratura **requirente**

»

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le **distinte carriere** dei magistrati giudicanti e requirenti**

»

Art. 104 ¶

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. ¶

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della. ¶

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. ¶

Gli altri componenti sono eletti **per due terzi** da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e **per un terzo** dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. ¶

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. ¶

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. ¶

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. ¶

Art. 104 ¶

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere **ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.** Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. ¶

Ne fanno parte di diritto, **rispettivamente**, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono **estratti a sorte, per un terzo, da un elenco** di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, **che il Parlamento** in seduta comune, **entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.** Ciascun Consiglio elegge il proprio vice-presidente tra i componenti designati **mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.** I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e **non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.** I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale». ¶

Art. 105 ¶

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”

Art. 105 ¶

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle

rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Art. 106 ¶

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. ⌘

Art. 106 ¶

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **giudicante** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio** delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. ⌘

Art. 107 ¶

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. ¶

⌘

Art. 107 ¶

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo** Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. ⌘

Art. 110 ¶

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ¶

Art. 110 ¶

Ferme le competenze **di ciascun** Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ¶

¶

¶

Disposizione transitorie ¶

Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. ¶

Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. ¶

Cosa Non Cambia — Commi invariati (1/2)

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite per legge.

Cosa Non Cambia — Commi invariati (2/2)

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo.

Art. 111

Contro le sentenze[...] è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Sintesi Modifiche Proposte (1/2)

Separazione delle Carriere

01

Netta separazione tra magistratura giudicante e requirente (PM).

Due CSM distinti

02

Un Consiglio Superiore per i giudici e uno separato per i Pubblici Ministeri, ciascuno con propri organi e regole.

Sintesi Modifiche Proposte (2/2)

Sorteggio

03

Sorteggio 'secco' per i membri togati dei CSM. Sorteggio 'dopo elezione' per i membri laici.

Alta Corte Disciplinare

04

Istituzione di una Corte Disciplinare separata e indipendente, composizione in Costituzione, competente sia per i giudici sia per i PM.

Alcune Ragioni del Sì

- ✓ Compimento del codice accusatorio del 1989 (Vassalli-Pisapia)
- ✓ Chiara terzietà e imparzialità del giudice penale
- ✓ Liberare il CSM dall'influenza delle correnti
- ✓ CSM come organo di alta amministrazione, non di rappresentanza politica
- ✓ Disciplinare meno indulgente verso comportamenti scorretti
- ✓ Sostenuta dal gruppo dirigente degli avvocati penalisti

Alcune Ragioni del NO

- X Metodo: mancanza di adeguato dibattito parlamentare
- X Nessun miglioramento tangibile della giustizia penale
- X Rafforzamento del PM, con minori garanzie per l'indagato
- X Probabile futuro controllo dell'esecutivo sul PM
- X Separazione già avviene nei fatti — pochi cambi di funzione
- X Aumento di costi e complessità organizzativa
- X Le correnti nella magistratura non spariranno
- X Contrario alla riforma il gruppo dirigente ANM

Fondamentali, eventuali, leggi applicative



Il Referendum Costituzionale — Art. 138

1

Prima deliberazione Ciascuna Camera approva il testo

2

Intervallo minimo Almeno 3 mesi tra le due deliberazioni

3

Seconda deliberazione Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti

→

Se $< 2/3$ dei voti Referendum se richiesta da — 1/5 parlamentari, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali

→

Se $\geq 2/3$ dei voti Approvazione definitiva senza referendum

Nessun quorum di partecipazione — vince la maggioranza dei voti

I Referendum Costituzionali in Italia

Anno	Oggetto	Affluenza	Esito	Risultato
1946	Istituzionale: Repubblica vs Monarchia	89,08%	Repubblica 54,27%	SÌ
2001	Riforma Titolo V (Stato-Regioni) (Centrosinistra)	34,05%	Sì 64,2%	SÌ
2006	Federalismo / Devolution (Centrodestra)	52,46%	No 61,3%	NO
2016	Riforma Boschi-Renzi	65,47%	No 59,1%	NO
2020	Taglio dei parlamentari (5 stelle)	51,12%	Sì 69,96%	SÌ

la libertà

non è stare sopra un albero

non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione

— *Giorgio Gaber, 1972*

Marco Fabri

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Bologna |
marco.fabri@cnr.it

Grazie